

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
F.to Avv. Pasquale Brenca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

L'ASSESSORE
F.to M.llo Alessandro Marchese



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 1180
del 16 APR. 2016

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 16 APR. 2016;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000);

E' stata trasmessa con lettera n° 1180, in data 16 APR. 2016, ai sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, del T. U. E. L. n° 267 / 2000;

Dalla Residenza Comunale, 16 APR. 2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Comunale, 16 APR. 2016.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 16 APR. 2016, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

Dalla Residenza Comunale,

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 20 del Reg.

Data: 01/04/2016

OGGETTO: Atto di Citazione innanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania (Sa), dell'avv. Francesco Marotta da Laurino (Sa), contro Comune di Aquara (Sa), di cui alla Sentenza del Giudice di Pace di Polla (Sa), n° 131/2015 - del 14/07/2015 (udienza del 03/05/2016). Conferimento incarico legale. Provvedimenti. -

L'anno Due mila sedici (2016), il giorno Primo (01), del mese di Aprile, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza dell'avv. Pasquale Brenca, nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale;

Per riunione Ordinaria (art. 4 Regolamento per funzionamento della Giunta Comunale). -

Componenti	Presenti	Assenti	
Avv Pasquale Brenca	X		Assegnati n.: 3 In Carica n.: 3
M.llo Alessandro Marchese		X	Presenti n.: 2 Assenti n.: 1
Sig. Tullio Andresano	X		Assenti i Signori: M.llo Alessandro Marchese

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale dr. Fernando Antico;

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. -

Dalla Residenza Comunale, 01/04/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Sig. Ascanio Marino
[Amministrativa]

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, si ATTESTA la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. -

Dalla Residenza Comunale, 01/04/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dott. Michele Di Sarli
[Finanziaria]

La Giunta Comunale

Visto l'atto di Citazione notificato a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis – della legge n° 53 - del 1994, in data 15/03/2016, ore 12:07:24, al sig. Sindaco di questo Comune nella sua qualità di legale rappresentante pro – tempore, dall'avv. Tiziana Miele (MLI TZN 72D47 E485C – PEC: francescomarotta@puntopec.it), quale difensore di fiducia dell'avv. Francesco Marotta (C. F. MRT FNC 72S01 E485L), PEC: francescomarotta@puntopec.it, insieme alla quale elettivamente domicilia, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1182 del Cod. Civ., presso il suo studio in Laurino (Sa), alla Piazza Magliani, n° 3 - Tel. 0974/942568, giusta mandato a margine dell'atto di Citazione;

Con la Citazione di cui sopra, l'avv. Francesco Marotta, dichiara di vantare nei confronti del Comune di Aquara (Sa), un credito complessivo di Euro 441,28, nonché delle spese di notifica del preceitto (€. 10,28), oltre interessi legali fino al soddisfatto, derivante dal Atto di Preceitto notificato in data 15/01/2016, redatto sulla scorta della Sentenza n° 131/2015, resa dal Giudice di Pace di Polla (Sa), in data 14/07/2015, munita di formula esecutiva in data 07/09/2015, per cui, non avendo questo Ente provveduto al pagamento della somma richiesta, cita questo Ente a comparire dinanzi al Giudice di Pace Vallo della Lucania (Sa), Giudice designato ai sensi art. 168 bis c.p.c., ore di rito e locali consueti, per l'Udienza del giorno 03 maggio 2016, con invito costituirsi nei modi e termini di legge e nel termine di cui all'art. 319 c.p.c. (venti giorni prima della fissata udienza), con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che, in mancanza, si procederà in contumacia;

Dato atto che l'avv. Francesco Marotta, lamenta che nonostante l'invito e la diffida al pagamento di quanto spettante, questo Ente non ha provveduto;

Richiamato ulteriormente l'Atto di Citazione di cui sopra, l'avv. Tiziana Miele, in nome e per conto dell'avv. Francesco Marotta, con la quale richiede all'I.I.Mo Giudice adito, esperito il Tentativo di Conciliazione art. 320 c.p.c., in caso di esito negativo, a condannare questo Ente al risarcimento dei danni calutati equitativamente in Euro 1.000,00 (mille/00), in favore dell'avv. Francesco Marotta, oltre interessi Legali e Moratori, ex D. Lgs. n° 231/2002, oltre rivalutazione monetaria, dalla data della Sentenza n° 131/2015 e sino all'effettivo soddisfatto nonché al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del Procuratore Costituito per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c., oltre Rimb. Forfett. Cnpa ed Iva come per legge;

Dato atto che questo Ente ritiene di doversi opporre all'Atto di Citazione di cui sopra, in quanto le somme richieste sono excessive rispetto al credito vantato;

Ritenuto a questo punto:

- di costituire il Comune di Aquara nel presente giudizio, nonché a tutti gli atti inerenti;
- di autorizzare il Sindaco pro – tempore a stare in giudizio, per la difesa delle ragioni e degli interessi del Comune e della collettività;
- di individuare ed incaricare il legale di fiducia dell'Ente con il compito di difendere le ragioni del Comune;

Ritenuto di procedere, pertanto, alla individuazione del legale di fiducia nella persona dell'avv. Giuseppe Beatrice – PEC: avv.giuseppebeatrice@tiscali.it, C.F.: BTR GPP 65C22 A343X, con studio in Salerno, alla Via Madonna di Fatima, n° 116 - Salerno, già legale dell'Ente in altri giudizi che, interpellato, ha dato la sua disponibilità, conferendo al medesimo il più ampio mandato di rappresentanza e difesa, nella presente procedura ed atti consequenziali, compresa quella di transigere e desistere sia per il presente ricorso, sia per ogni altro atto del procedimento;

Ritenuto pertanto, demandare al responsabile del servizio interessato l'assunzione dell'impegno di spesa per l'onorario spettante secondo le tariffe professionali e in base ad accordo con lo stesso;

Visto il regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Studio Legale
Avv. Francesco Marotta
 Piazza Magliani n. 3 - 84057 - LAURINO (SA)
 Tel. e Fax: 0974.942568
UFFICIO del GIUDICE di PACE di VALLO della LUCANIA

Atto di Citazione

L'Avv. Francesco MAROTTA (Laurino - SA 01.11.1972 - M.R.T FNC 72S01 E485L), rappresentato e difeso - in virtù di procura a margine del presente atto - dall'Avv. Tiziana Miele (MLI TZN 72D47 E485C - PEC: francescomarotta@puntopec.it), insieme alla quale elettivamente sensi e per gli effetti di cui all'art. 1182 cod. civ., presso il suo Studio in Laurino (Sa), alla Piazza Magliani n. 3 - Tel. e Fax: 0974.942568.

AQUARA (SA)	16 MAR 2016	007P8
	14.07.2015	Esecutiva

Premesso che

1. Con Atto di Preceitto notificato in data 15.01.2016, redatto sulla scorta della Sentenza n. 131/2015, resa dal Giudice di Pace di Polla (SA) in data 14.07.2015, depositata in Cancelleria in data 29.07.2015 e munita di Formula Esecutiva in data 07.09.2015, previamente notificata all'Ente Comunale cominciato altresì, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al Procedimento di Mediazione ivi previsto e dei Benefici Fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo Decreto. Riconosco fatto e valido il Vostro operato, approvando, sin d'ora, ogni azione e/o omissione. Con riferimento ai Diritti ed Onorari dovuti per l'Attività di giudizio, dichiaro di accettare l'applicazione della Tariffa Professionale in Vigore; Diritti ed Onorari da corrispondere al Domicilio eletto dallo stesso Professionista, che, sin d'ora, accetto e non contesto, anche ai fini di un'eventuale Azione di giudizio nei miei confronti per il mancato pagamento di quanto dovuto al medesimo Procuratore, con specifici e formale approvazione di quanto sopra imposto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1340, 1341, 1342 e segg. del Cod. Civ.

Inopinatamente l'Ente Ingiunto **NON PROVVEDEVA** alla corresponsione di alcun Importo.

2. Successivamente veniva notificato Atto di Pignoramento presso Terziapretola, nel mio interesse, dichiaro di accettare l'applicazione della Tariffa Professionale in Vigore; Diritti ed Onorari da corrispondere al Domicilio eletto dallo stesso Professionista, che, sin d'ora, accetto e non contesto, anche ai fini di un'eventuale Azione di giudizio nei miei confronti per il mancato pagamento di quanto dovuto al medesimo Procuratore, con specifici e formale approvazione di quanto sopra imposto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1340, 1341, 1342 e segg. del Cod. Civ.

Il Terzo Pignorato, con Comunicazione PEC del 03.03.2016, formulava Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. POSITIVA.

3. All'Udienza di Pignoramento tenutasi in data 07.03.2016 presso Tribunale di Salerno - R.G. Es. Mob. n. 699/2016 - G.I. Dott. Ferraino, Parte leggo domicilio presso il Vostro Studio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1182, 1189 bis e segg. del Cod. Civ. Convenuta, in violazione di ogni principio giuridico regolante l'Azione Amministrativa, improntato alla ECONOMICITA' ed Efficienza, si costituiva con

Avv. Tiziana Miele
 vi nommo e costituisco mio Procuratore e Difensore in ogni grado e fase del presente e successivi giudizi, quali l'Appello ed il Giudizio in Cassazione, comprese relative esecuzioni ed opposizioni, conferendovi ogni più ampia facoltà di legge, unitamente a quella di conciliare, transigere, cassare somme e rilasciare qualsiasi, anche a mia firma richiedere, ed eseguire procedimenti cautelari di urgenza e di istruzione preventiva, unitamente a Ricorso alzalmentare, rinunciare agli atti ed al Giudizio, accettare rinunce, farsi sostituire, chiamare terzi in causa e proporre ogni richiesta e azione inerente e consequenziale al presente e successivi Giudizi, autorizzando, altresì, ogni deroga alla competenza dell'Autore Giudiziaria da udire. Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto l'informatica prevista dal D.Lgs. n. 196/03 e di avere avuto conoscenza dei miei diritti e di azione inerente e consequenziale al presente e successivi Giudizi, autorizzando, altresì, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al Procedimento di Mediazione ivi previsto e dei Benefici Fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo Decreto. Riconosco fatto e valido il Vostro operato, approvando, sin d'ora, ogni azione e/o omissione. Con riferimento ai Diritti ed Onorari dovuti per l'Attività di giudizio, dichiaro di accettare l'applicazione della Tariffa Professionale in Vigore; Diritti ed Onorari da corrispondere al Domicilio eletto dallo stesso Professionista, che, sin d'ora, accetto e non contesto, anche ai fini di un'eventuale Azione di giudizio nei miei confronti per il mancato pagamento di quanto dovuto al medesimo Procuratore, con specifici e formale approvazione di quanto sopra imposto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1340, 1341, 1342 e segg. del Cod. Civ.

E. T. J. 26. III.

proprio Legale, (quindi SOSTENENDO ULTERIORI ed AGGIUNTIVI COSTI).

NON CONTESTANDO minimamente la sua Posizione

Debitoria, ma eccependo semplicemente la sussistenza di una Delibera di Impignorabilità delle Somme, tra l'altro MAI COMUNICATA all'Istituto di Credito Tesoriere secondo la Normativa prevista dal T.U.E.L.

* * * * *

Ebbene, nonostante tutto, alla data odierna il Comune di Aquara, riconosciuto debitore da un Provvedimento Giudiziale passato in Giudicato, in violazione di ogni principio e normativa sull'andamento dell'Azione Amministrativa, PERSISTE nel SUO INADEMPIMENTO, RITARDANDO il Pagamento di quanto dovuto.

Con riguardo a fattispecie analoghe, la concorde e consolidata Giurisprudenza ha statuito che:

"Ai fini dell'ammissibilità dell'azione risarcitoria non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ovvero la sola riscontrata ingiustificata o illegittima inerzia dell'Amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa, dovendo anche accertarsi se l'adozione o la mancata o ritardata adozione del Provvedimento Amministrativo lesivo sia conseguenza della grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali deve essere sempre ispirato l'esercizio della funzione, si sia verificata in un contesto di fatto e in un quadro di riferimento normativo tale da palesare la negligenza e l'imperizia degli uffici o degli organi dell'amministrazione, ovvero se per converso la predetta violazione sia ascrivibile all'ipotesi dell'errore scusabile, per la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali, per l'incertezza del quadro normativo o per la complessità della situazione di fatto, che escludono l'elemento psicologico della responsabilità; pertanto non possono essere invocate, a scusante, delle

illegitimità verificatesi, pretesi prassi o comportamenti reiterati e consolidati degli uffici, atteso che essi non possono essere considerati neppure rilevanti allor quando siano contra legem e lesivi degli interessi dei cittadini, impedendo loro l'esercizio delle facoltà di tutela riconosciute dalla legge".

(Consiglio di Stato, sez. V, Decisione 23.07 - 09.10.2013 n. 4968).

"La Pubblica Amministrazione è tenuta a risarcire il danno nel caso in cui ritardi il pagamento di un titolo giudiziale anche in assenza di copertura nel relativo capitolo di bilancio".

(T.A.R. Lazio, Sentenza 02.07.2015 n. 8887)

Applicando l'art. 114 comma 4 lett. e) del Codice della P.A., che demanda al giudice dell'Ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta al resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo dell'esecuzione del giudicato.

Nel caso in esame la sanzione viene applicata retroattivamente anche al ritardo precedente all'instaurazione del giudizio di ottemperanza.

Dal 1 gennaio 2013 con l'entrata in vigore del D. Lgs. 09.11.2012 n. 192, la Pubblica Amministrazione è tenuta a pagare i propri fornitori entro 30 giorni.

Al più si potrà arrivare a 60 in casi ben individuati.

La normativa è stata introdotta in attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.01.2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

Per le Amministrazioni Pubbliche che non rispettano i tempi è prevista l'applicazione degli Interessi Legali di Mora a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento; essi si calcolano prevedendo una maggiorazione di 8 punti percentuali sul tasso fissato dalla Banca Centrale Europea.

Si tratta, in definitiva, di pagamenti concernenti Fatture e TITOLI GIUDIZIALI, perciò basati su presupposti certi del credito.

Per il TAR la sanzione scatta anche nel caso in cui si tratti di un cosiddetto Debito Fuori Bilancio.

E' interesse dell'Esponente ottenere il giusto risarcimento dei danni subiti a causa del Modus Operandi dell'Ente Soccombente, per tutti i motivi analiticamente esposti, argomentati, rappresentati e documentati.

Relativamente all'ammontare dei Danni da Risarcire

questa Difesa chiede all'On.le G.d.P. adito una sua Valutazione Equitativa, ex art. 1226 cod. civ., rapportato agli art. 2043 e segg., tenuto conto di quanto analiticamente esposto e rappresentato, unitamente ai costi sostenuti ed agli Interessi da applicarsi.

"La liquidazione in via equitativa non deve però ridursi ad un mero arbitrio decisionale del giudice, come ha più volte avuto modo di esprimersi la Suprema Corte anche relativamente al potere di liquidazione in via equitativa riconosciuto ex lege al Giudice di Pace; la quantificazione deve pur sempre trovare valido raffronto ai fini di integrazione di ragionevolezza e logicità della motivazione, in norme positive, essendo tale possibilità concessa dall'ordinamento al fine di trovare la soluzione più giusta relativamente alla specificità del caso concreto".

(Cass. Civ., Sentenza 15.10.2013 n. 23369)

Tanto premesso e considerato che non risultano ulteriori sviluppi, l'Avv. Francesco Marotta, a mezzo del sottoscritto procuratore, come *ut sopra* elettivamente rappresentato, difeso e domiciliato,

CITA

1. Comune di AQUARA, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale, Via G. Garibaldi n. 5 84020 – AQUARA (SA),

a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania (SA), Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., ore di rito e locali consueti, per l'Udienza del giorno 03.05.2016, con invito a costituirsi nei modi di legge e nel termine di cui all'art. 319 c.p.c., e precisamente nel termine di venti giorni prima della fissata udienza, con espresso avvertimento che la costituzione oltre sudetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che in mancanza si procederà in contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, *contrariis reiectis*, così provvedere:

a) In via preliminare, esperire il Tentativo di Conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 320 c.p.c.

b) Qualora il preliminare Tentativo di Conciliazione abbia esito negativo, previa dichiarazione di INADEMPIMENTO – RITARDO nell'esecuzione della Sentenza n. 131/2015 resa dal G.d.P. di Polla (SA), CONDANNARE il Comune di Aquara al Risarcimento dei danni valutati Equitativamente in €. 1.000,00, in favore dell'Avv. Francesco Marotta, giusti i motivi analiticamente esposti, dedotti ed argomentati in premessa, oltre Interessi Legali e Moratori, ex D.Lgs. 231/2002, nonché Rivalutazione Monetaria, dalla data della Sentenza n. 131/2015 – G.d.P. di Polla (SA) e sino all'effettivo soddisfo; il tutto nei limiti di competenza dell'On.le Giudice adito, con rinuncia espressa all'eventuale esubero.

c) Condannare, altresì, Parte Convenuta, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distarsi in favore del Procuratore Costituito per dichiarato anticipò, ex art. 93 c.p.c., oltre Rimb. Forfett., CNAP ed IVA come per legge

Richieste Istruttorie

Chiede ammettersi Interrogatorio Formale del Legale Rapp.te p.t.
dell'Ente Convenuto, in ordine alle seguenti circostanze:

I. "Se è Vero che alla Data Odierna il Comune di Aquara (SA) ha provveduto al pagamento, in favore dell'Avv. Marotta, degli Importi di cui alla Sentenza n. 131/2015 resa dal G.d.P. di Polla (SA), nonostante la notifica della stessa con Formula Esecutiva, dell'Atto di Precesso e del successivo Pignoramento presso Terzi"

Con riserva di indicare i Testi nei termini di legge, nonché di esibizione di documenti e di articolazione di ulteriori mezzi di prova all'esito dell'Attività Processuale che Parte Convenuta dovesse porre in essere, unitamente alla richiesta di C.T.U.

Questa Difesa di RIVERVA di trasmettere ogni Atto alla Competente Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti, al fine di poter verificare la sussistenza di Danno Erariale in relazione al Modus Operanti dell'Ente Convenuto, il quale ha ULTERIORMENTE sostenuto COSTI AGGIUNTIVI al fine di NON OTTEMPERARE a quanto Statuito in un Provvedimento Giudiziale di Condanna Passato in Giudicato.

Il VALORE della presente CONTROVERSIA, ai fini del versamento del CONTRIBUTO UNIFICATO, è di € 1.000,00.

Avv. Tiziana Miele

RELATA di NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Tiziana Miele, nella qualità in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania - ho notificato copia dell'antescritto atto a:

1. Comune di Aquara, in persona del legale rapp.re p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale, Via G. Garibaldi n. 5 84020 - AQUARA (SA).

RELATA di NOTIFICA a mezzo PEC

(ex Art. 3 bis Legge 21.01.1994 n. 53)

Io sottoscritto Avv. **Tiziana MIELE** (Laurino - SA 07.04.1972), con Studio in Laurino (SA) alla P.zza A. Magliani n. 3 (Tel - Fax: 0974.942568 - PEC: tizianamiele@puntopec.it), nella mia qualità di Difensore e Procuratore Domiciliatario del Sig. MAROTTA Francesco, ad ogni effetto di legge

NOTIFICO

L'allegato Atto in Originale Informatico a:

1. COMUNE di Aquara in persona del legale rapp.re p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale, Via G. Garibaldi n. 5 84020 - AQUARA (SA).

(PEC: protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it)

mediante invio di Messaggio Posta Elettronica Certificata dalla mia Casella P.E.C. tizianamiele@puntopec.it, iscritta nel Reginfe, all'indirizzo P.E.C. sopra-indicato, desumibile dal Portale Istituzionale Ufficiale dell'Ente Comunale all'indirizzo www.comune.aquara.sa.it, nonché attraverso l'IPA al Portale indicepa.gov.it

ATTESTO

che il messaggio P.E.C., oltre alla presente Relata di Notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti Allegati anch'essi sottoscritti digitalmente:

- Atto di Citazione in Originale con procura a margine.

Laurino, il

Avv. Tiziana Miele

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Da: tizianamiele <tizianamiele@puntopec.it>

A: protocollo.amministrazione <protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it>

Data: 15/03/2016 12:07:24

Allegato: ATTO_CITAZIONE.PDF ATTO_CITAZIONE.PDF.p7m RELATA_DI_NOTIFICA.PDF
RELATA_DI_NOTIFICA.PDF.p7m

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati. A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario, di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale. In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, disponibili su Internet come ad esempio: - Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html> - Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php> - Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0> - Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di ai sensi ex art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL);

All'unanimità dei voti resi per alzata di mano dai convenuti;

Delibera

- **la premessa** costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;

1)- **di opporsi** relativamente all'Atto di Citazione proposto dall'avv. Francesco Marotta, sopra meglio generalizzato, e per esso dall'avv. Tiziana Miele, da Laurino (Sa), per l'udienza del giorno **03 maggio 2016**, innanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania (Sa), che viene allegato al solo originale della presente, per farne parte integrante e sostanziale;

2)- **in relazione** a quanto stabilito al punto 1), di individuare ed incaricare, quale legale di fiducia l'avv. Giuseppe Beatrice, sopra meglio generalizzato, con studio in Salerno, alla Via Madonna di Fatima, n° 116, già legale di dell'Ente in altri giudizi, dando mandato al predetto di difendere le ragioni e gli interessi dell'Ente, nel giudizio intentato innanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania (Sa), di cui alla presente, nell'**Udienza del 03 maggio 2016**, conferendo al medesimo il più ampio mandato di rappresentanza e difesa, nella presente procedura ed atti consequenziali, compresa quella di transigere e desistere sia per il presente ricorso, sia per ogni altro atto del procedimento, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, nonché nominandolo Procuratore Antistatario;

3)- **di dare atto** che il Sindaco pro - tempore è autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti relativi al conferimento del mandato "ad item" ed a stare in giudizio;

4)- **di demandare** al responsabile del servizio amministrativo / contenzioso legale l'assunzione dell'impegno di spesa per l'onorario da riconoscere al legale secondo le tariffe professionali, quantificato complessivamente nella somma di **Euro 500,00**, oltre Iva ed accessori vari (quale totale soddisfo del presente incarico legale, senza ulteriori pretese economiche), con imputazione al Cap. 138 – Codice bilancio **01.02-1.03.02.99.002** - del redigendo Bilancio 2016, in corso di predisposizione da parte dei competenti uffici;

5)- **stabilire** come in effetti stabilisce, che l'avvocato come innanzi indicato, presenterà **parcella unica** delle competenze spettanti, senza ulteriori costi aggiuntivi per l'Ente, scaturenti dal conferimento dell'incarico "de quo", con firma della presente per accettazione;

6)- **comunicare** il presente provvedimento all'avv. Giuseppe Beatrice, con studio in Salerno, alla Via Madonna di Fatima, n° 116;

7)- **Trasmettere** la presente deliberazione, in elenco, ai sig.r Capigruppo Consiliari ai sensi ex art. 125 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL);

8)- **Rendere** la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvede, immediatamente eseguibile ai sensi ex art. 134 – comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL); dando atto che ciò è stato oggetto di apposita votazione unanime e palese. –

Per accezzione